

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA**

**S T A T U T O**

**NATURA E COMPITI ISTITUZIONALI**

**Art. 1**

**Natura dell'Azienda**

- 1.L'A.T.E.R. è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio Statuto la cui proposta è deliberata con il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei consiglieri assegnati al Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 21 Luglio 1999, n.44 e successive modificazioni.
2. Con la stessa maggioranza e la stessa procedura è approvata l'eventuale modifica dello Statuto.
3. L'A.T.E.R. informa la sua attività - perseguendo la sua funzione sociale - a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

**Art. 2**

**Sede**

- 1.L'A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia dell'Aquila ha la propria sede in L'Aquila-Via Silvio Spaventa Filippi n.8 e sedi decentrate in Sulmona ed Avezzano.

**Art.3**

**Attività dell'A.T.E.R.**

- 1.L'A.T.E.R., nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:

a) Attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto e la costruzione di abitazioni e di immobili anche attraverso programmi integrati;

b) Acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e c) del presente comma, con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni dell'Azienda;

c) Svolgere attività per nuove costruzioni, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, o con accordi con altri enti pubblici o privati, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi.

d) Attuare interventi di recupero di cui all'art.31 della Legge 5 Agosto 1978, n.457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati;

e) Gestire il patrimonio di proprietà del trasformato IACP ad esso trasferito, nonché quello di Enti pubblici, territoriali e non, affidato alla propria gestione, o di privati;

f) Promuovere presso i Comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti;

g) Promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;

h) Espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli Enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza;

i) Promuovere l'accesso degli Enti locali alle risorse finanziarie, anche Europee, destinate ai programmi ed al recupero abitativo, ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.

2. La Giunta Regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti Pubblici territoriali e non, utilizzeranno l'ATER per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma.

3. Per lo svolgimento delle attività l'ATER potrà compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Società per Azioni all'uopo autorizzate dalla Giunta Regionale. E' altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.

## **GLI ORGANI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **Art.4**

#### **Organi**

Sono organi dell'A.T.E.R.:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La composizione, la costituzione e la durata in carica degli Organi dell'A.T.E.R. sono disciplinate dalla legge regionale istitutiva 21 Luglio 1999, n.44 e successive modificazioni ed integrazioni, parimenti è disciplinato dalla legge istitutiva il trattamento economico del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei Consiglieri.

### **Art.5**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.

2. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi Consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Organo che li ha eletti la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, da formalizzare al Presidente, non partecipano a tre sedute consecutive o a dieci sedute complessive nel corso del mandato.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, è convocato dal Presidente almeno una volta a bimestre o ogni qualvolta il Presidente lo stimi opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri o 2 Revisori dei Conti.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente mediante: comunicazione per lettera raccomandata, fax, fonogramma. Le convocazioni dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli argomenti da trattare; dovranno essere comunicate almeno 3 gg. prima di quello fissato per la seduta. In caso di urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata, o possono essere aggiunti nuovi argomenti, almeno 24 ore prima della seduta; nel corso della seduta non possono essere deliberati

argomenti non comunicati tempestivamente, a meno che non vi sia la presenza di tutti i componenti ed il loro accordo unanime.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le sedute sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza sua dal Vice Presidente più anziano presente ed in caso di loro assenza dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità di nomina per età fra i presenti.

8. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.

9. Le votazioni sono di regola sempre palesi, sono segrete quando si tratta di questioni concernenti persone.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili nonché nei casi previsti dall'art.2373 del c.c. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

11. Il comma 10 si applica anche ai Sindaci Revisori, al Direttore e a chi ne fa le veci.

12. Il processo verbale della seduta contiene i nomi dei Consiglieri e con l'espressione del voto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.

13. I verbali delle adunanze del consiglio sono firmati da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e verbalizzante. In caso di impedimento del Direttore le funzioni di segretario saranno svolte dal Dirigente designato.

14. La durata del Consiglio è stabilita dalla Legge Regionale 21 Luglio 1999 n. 44.

15. Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso in cui cessano dalla carica per dimissioni volontarie, o per altri motivi, almeno quattro Consiglieri. Le modalità operative conseguenziali sono quelle di cui all'art.11 comma 6 Legge Regionale 21 Luglio 1999 n.44 e successive modificazioni.

## **Art. 6**

### **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni.

2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza adotta, sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso alla prima adunanza utile.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano o, in caso di assenza dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità di nomina per età.

## **Art. 7**

### **Direttore**

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto e deve avere i requisiti di cui alla Legge Regionale 21 Luglio 1999, n.44.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato ha la durata minima di tre anni e massima di cinque anni e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il Presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, qualora risultino dal Bilancio di Esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei Revisori o da un accertato e rilevante discostamento dagli obiettivi programmatici.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento a quello della dirigenza nel settore privato.

4. Il Direttore non può assumere incarichi, di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le incompatibilità sono tutte quelle previste dalle leggi e regolamenti oltre ad eventuali conflitti di interessi esaminati di volta in volta dal Consiglio stesso.

5. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli Enti Pubblici istituiti o trasformati dalla Regione l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

## **Art. 8**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Al Collegio dei Revisori si applicano le norme di cui al D.P.R. n.902 del 4 ottobre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni circa la durata dell'incarico e cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità. Il relativo compenso è determinato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. I Sindaci Revisori possono partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

## **COMPITI E FUNZIONI**

### **Art. 9**

#### **Consiglio di Amministrazione (Indirizzo politico-amministrativo)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Nel rispetto delle linee di indirizzo generali delineati dal Consiglio Regionale spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) Deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
- b) Approvare i regolamenti interni;
- c) Stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla Giunta Regionale;
- d) Approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ATER;
- e) Nominare il Direttore;
- f) Nominare il Dirigente chiamato a sostituire temporaneamente il Direttore in caso di sua impedimento o assenza, su proposta del Presidente sentito il Direttore medesimo;
- g) Definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
- h) Deliberare la struttura organizzativa dell'azienda definendone la pianta organica, la dotazione di personale e le modalità di selezioni per l'assunzione del personale;
- i) Deliberare la partecipazione dell'Azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite S.p.A., anche minoritarie, previa autorizzazione regionale;
- j) Approvare le disposizioni applicative della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e delle Leggi Regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
- k) Definire il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi;
- l) Nominare i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale;
- m) Approvare atti di disposizioni di immobili nonché attività relative alla contrazione di mutui.
- n) Assegnare compiti specifici ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- o) Deliberare tutti gli atti eventualmente necessari in riferimento all'attività dell'Azienda.

## **Art.10**

### **Presidente dell'ATER.**

1.E' il legale rappresentante dell'Azienda, spetta, in particolare:

- a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
- b. Intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio, nonché sottoscrivere i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
- c. Seguire e sovrintendere sull'andamento dell'Azienda, sull'operato del Direttore e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni;
- d. adottare in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'esame dello stesso nella prima seduta successiva;
- e. prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti dei lavori, forniture e servizi da lui disposti nell'ambito della sua competenza, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
- f. diffidare, in caso di inerzia o inadempienza, il Direttore ad adempiere e, in caso permanga l'inerzia, affidare la pratica ad altro Dirigente;
- g. proporre al Consiglio, sentito il parere del Direttore, la nomina del sostituto temporaneo del Direttore;
- h. trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni soggette al controllo.

## **Art. 11**

### **Direttore dell'A.T.E.R.**

1. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:

- a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio stesso verbalizzando le determinazioni assunte;
  - b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e Presidenziali;
  - c) Cura gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione d'impegni di spesa;
  - d) Predispone il piano-programma, i bilanci di previsioni annuali e pluriennali ed il bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio di Amministrazione;
  - e) Presiede le Commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure,
  - f) Stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per un normale e ordinario funzionamento;
  - g) Dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'azienda;
  - h) Se delegato dal Presidente rappresenta in giudizio l'azienda con facoltà di conciliare e transigere nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
  - i) Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge e dai regolamenti;
  - j) Esprime pareri di legittimità su ogni delibera da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e di tale parere deve farsene menzione nella delibera stessa.
  - k) Esprime parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo.
2. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore inoltre:
- determina i criteri generali di organizzazione degli uffici per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Azienda predisponendone i relativi provvedimenti esecutivi;
  - verifica e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutorio in caso di inerzia degli stessi; coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ex lege 7 Agosto 1990 n.241;
    - firma congiuntamente al dirigente finanziario i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
  - esprime pareri, su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione sulle delibere da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, e di tale parere deve farsi menzione nella delibera stessa;
  - può designare quale ufficiale rogante per gli atti di riscatto e di vendita e per i contratti di appalto, un dirigente dell'ATER;
  - predispone e presenta al Presidente, quadrimestralmente, il rendiconto degli appalti e dei lavori in genere eseguiti, o su richiesta del Presidente, relazione sulla gestione.

## **Art.12**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Oltre all'attività prevista dal D.P.R. 902 del 4/10/1986 e dalla normativa vigente in materia, il Collegio dei Revisori dei Conti deve assicurare il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria ed in particolare:
  - accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi;
  - accompagnare il bilancio di esercizio con dettagliata e documentata relazione;
  - fare riscontri di cassa trimestrali;
  - vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria.

## **PATRIMONIO, FINANZA E CONTROLLO**

### **Art. 13**

#### **Patrimonio.**

1. Il Patrimonio dell'ATER è costituito:
  - a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti a totale o parziale carico dello Stato, della Regione, o realizzati con fondi propri o realizzati su aree concessi in diritto di superficie dai Comuni;
  - b) da immobili ad uso diverso di abitazione, aree fabbricabili e terreni;
  - c) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni, pervenuti ed accettati con le modalità di legge;
  - d) da mobili, arredi ed attrezzature varie;
  - e) da quote di eventuale partecipazione a società di capitali.

### **Art. 14**

#### **Finanza e Contabilità dell'ATER.**

1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione:
  - a) Un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Regionale, in particolare nel piano programma devono essere illustrati:
    - Il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;
    - I livelli di erogazione dei servizi;

- Gli indici di produttività aziendale;
  - Le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella Legge 25 ottobre 1996, n.96 e successive modificazioni;
  - b) Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal Consiglio Regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
  - c) Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei principi desumibili dagli artt.2423 e seguenti del codice civile.
  - d) Il regolamento di contabilità.
2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo.  
La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili;
3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:
- a) La quota dei costi generali non ripartibili;
  - b) La quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

## **Art. 15**

### **Fonti di finanziamento.**

- 1.L'A.T.E.R. provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
- a) I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996 n.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) I rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
  - c) L'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
  - d) Gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste e prefissate dal presente Statuto.
  - e) Per le assegnazioni dei locali diversi dalle abitazioni, particolare attenzione verrà prestata dall'Azienda alle Cooperative ed agli Enti e Associazioni senza fine di lucro, cui canoni di locazione saranno ridotti del 50% previo accertamento del possesso del requisito di attività svolta senza alcun profitto. Il numero dei locali da assegnare alle condizioni precedenti non può essere superiore al 5% dell'intero patrimonio non abitativo.

## **Art. 16**

### **Vigilanza- Controllo sugli atti e sugli Organi dell'ATER.**

1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita la vigilanza sull'ATER e può disporre ispezioni e verifiche:
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale i seguenti atti dell'ATER:
  - a) I regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
  - b) Il bilancio di previsione e di esercizio.
3. Per le modalità e tempi per il controllo di cui al punto 2 del presente articolo si applicano le norme previste nella legge regionale n.24 dell'8 Giugno 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art.17**

### **Controllo di gestione**

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse l'ATER applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Azienda, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Sulla base dei parametri di efficacia predisposti e riscontrati dal responsabile dell'ufficio controllo interno il Direttore effettuerà valutazioni di merito sui singoli dirigenti responsabili dei relativi budget; a fianco del consiglio di amministrazione per il controllo politico strategico e per il controllo del direttore si provvederà alla nomina di apposito nucleo di valutazione, formato da esperti della materia, anche in consorzio con le altre ATER d'Abruzzo.

## **Art. 18**

### **Bilancio preventivo e di esercizio**

L'esercizio finanziario dell'ATER decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema del bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio dovrà essere trasmesso insieme alla relazione illustrativa del Presidente, e la delibera del Consiglio di Amministrazione alla Regione per l'approvazione, almeno due mesi prima dell'inizio dell'Esercizio Finanziario cui esso si riferisce. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario e comunque entro e non oltre il 15 marzo, il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo particolarmente illustrato al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione. Detto conto consuntivo, con la relazione del Collegio dei Sindaci, verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per essere approvato entro il 30 Aprile. Intervenuta l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso nei termini di legge, alla Regione per il relativo controllo previsto dalla Legge Regionale 21 Luglio 1999, n.44.

## **Art.19**

### **Trattamento normativo ed economico del personale dell'ATER**

1. Entro un anno dall'approvazione della dotazione organica da parte dell'ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) FEDERCASA.
2. Nella fase di prima applicazione, il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del Comparto Regione-Enti Locali mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Art. 20**

### **Liquidazione dell'ATER**

1. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito della metà, il Consiglio di Amministrazione riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni dei Revisori dei Conti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione.

## **Art.21**

### **Regolamenti dell'ATER**

1. Entro sei mesi dall'approvazione regionale del presente statuto, si provvederà ad approvare i vari regolamenti interni mancanti e a modificare se è necessario quelli esistenti.

## **Art. 22**

### **Norme di rinvio.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni sugli enti locali economici in particolari sulle aziende speciali di cui alla legge 8 Giugno 1990, n.142 e quelle in quanto compatibili della Legge Regionale 21.07.1999, n.44 e seguenti e Legge Regionale 14 Settembre 1999, n. 77.